

## TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale dell'11 luglio 2018 — Rogesa / Commissione

(Causa T-643/13) <sup>(1)</sup>

[«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Domanda di accesso alle informazioni relative alla determinazione del 10 % degli impianti più efficienti dell'industria siderurgica — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo — Interesse pubblico prevalente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Nozione di informazioni attinenti a emissioni nell'ambiente — Osservanza dei termini»]

(2018/C 301/30)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrente:* Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart e B. Martenczuk, poi F. Clotuche-Duvieusart e H. Krämer, agenti)

**Oggetto**

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione della Commissione del 25 settembre 2013 che ha negato alla ricorrente l'accesso a documenti contenenti informazioni relative alle basi di calcolo utilizzate dalla Commissione per individuare il 10 % degli impianti più efficienti, che hanno funto da punto di partenza per definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante conformemente all'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

**Dispositivo**

1) *Il ricorso è respinto.*

2) *La Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH è condannata alle spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 45 del 15.2.2014.